



Comune di Barberino di Mugello

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA DEL SINDACO N. 47 DEL 15-12-2023

REG. GEN. N. 62 DEL 15-12-2023

**Oggetto: PROROGA DEI TERMINI DELL'ORDINANZA N. 40 DEL 31.10.2023
AVENTE PER OGGETTO "DIVIETO DI ACCESSO AI GIARDINI DI
VIA 2 GIUGNO IN LOCALITA CAVALLINA A SEGUITO DI CADUTA
ALBERO E FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA"**

IL SINDACO

VISTO l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 40 del 31.10.2023 di reg. gen. avente per oggetto "Divieto di accesso ai giardini di via 2 giugno in località Cavallina a seguito di caduta albero e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza";

VISTO che, per poter garantire la sicurezza delle restanti alberature presenti nel giardino, sono in corso le procedure per la verifica di stabilità degli altri alberi presenti da parte di personale qualificato al fine di evitare ulteriori cadute;

VISTO quindi il perdurare della condizioni di pericolo che hanno portato all'adozione dell'ordinanza soprarichiamata e rilevata quindi la necessità di prorogare i termini della stessa;

RITENUTO pertanto di ordinare, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, il divieto a chiunque di accedere ai Giardini di Via 2 GIUGNO in località Cavallina fino al termine delle operazioni di verifica di stabilità degli alberi e quindi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;



Comune di Barberino di Mugello

Città Metropolitana di Firenze

CONSIDERATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Settore tecnico, Ing. Sheila Cipriani che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

VERIFICATA la regolarità tecnica del procedimento di cui trattasi come risulta dal relativo parere ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

PREVENTIVAMENTE comunicato alla Prefettura di Firenze ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, il divieto a chiunque di accedere ai Giardini di Via 2 GIUGNO in località Cavallina fino al termine delle operazioni di verifica di stabilità degli alberi e quindi fino la ripristino delle condizioni di sicurezza;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per conoscenza;
- alla Prefettura di Firenze ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Il presente provvedimento viste le condizioni di contingibilità ed urgenza , vale anche quale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.e.i. , avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Sheila Cipriani, Responsabile del Settore Tecnico;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

IL SINDACO
MONGATTI GIAMPIERO
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)